COMUNE DI EMPOLI

Regolamento per la disciplina del trattamento delle informazioni

Approvato con Delibera dal Consiglio comunale del 30/03/2000

ART. 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96:
 - b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22 comma 1 e 24 della legge 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzia definito dal dlgs . 135/99;
 - c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profili gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili:
 - d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
 - e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal dlgs n. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

ART. 2 Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di Empoli, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3 bis della legge n. 675/96 nonché di quelle del dlgs n. 135/99.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART. 3 Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa nei suoi vari profili, nonché tutte quelle dirette all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi.
- 2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili ,dal dlgs 135/99 da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art.22 della legge n. 675/96.

ART. 4

Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del dlgs 135/99

- 1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel dlgs n.135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22 commi 3 e 3 bis della legge n.675/96, l'amministrazione :
 - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa:
 - b) verifica quali di queste attività nn possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;

- c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
- 2. L'amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
- 3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art. 6.

ART. 5

Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante

- 1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
- 2. Con propria deliberazione, la giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni esequibili.
- 3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
- Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
- 5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del dlgs n. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla giunta, con proprio provvedimento.
- 6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
- 7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al comune per lo svolgimento di una attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

ART. 6

Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5 comma 5 del dlgs n.135/99

- 1. La giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1, 2, 3, 4 del dlgs n. 135/99.
- 2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n.675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per :
 - a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
 - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
 - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili
- 3. I direttori dei settori/responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.

ART. 7

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art. 6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.